




AREA TECNICA

**REGOLAMENTO ASCENSORI,
MONTACARICHI, PIATTAFORME
ELEVATRICI ED ISTITUZIONE DEL
REGISTRO MATRICOLA**

redatto ai sensi degli adempimenti connessi all'applicazione del D.P.R. 07/05/2002, n. 129



Approvato con deliberazione del C.C. n. 31 del 28/09/2022



INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- art. 1 Ambito di applicazione
- art. 2 Definizioni
- art. 3 Requisiti di sicurezza e tutela della salute
- art. 4 Modalità ed obblighi

TITOLO II MESSA IN ESERCIZIO

- art. 5 Messa in esercizio di un nuovo impianto, Attivazione Comunicazione al Comune
- art. 6 Istruttoria ed efficacia
- art. 7 Assegnazione del numero di matricola e Registro Comunale
- art. 8 Modifiche, Variazioni del proprietario, del manutentore o dell'incaricato delle verifiche periodiche
- art. 9 Libretto, targa e avvisi
- art. 10 Responsabilità dell'impianto
- art. 11 Manutenzione
- art. 12 Verifiche periodiche art. 13_Verifiche straordinarie
- art. 14 Esito negativo delle verifiche
- art. 15_Fermo dell'impianto

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- art. 16 Impianti commercializzati e/o installati prima dell'entrata in vigore del Decreto n. 162/99
- art. 17 Impianti autorizzati ai sensi della Legge 24/10/1944, n. 1415
- art. 18 Licenze provvisorie di esercizio
- art. 19 Piattaforme elevatrici per disabili
- art. 20 Controlli
- art. 21 Entrata in vigore

Allegati

- Comunicazione di messa in esercizio



TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina modalità e procedure per l'espletamento delle funzioni amministrative, che il DPR 30 aprile 1999 n. 162 assegna ai Comuni, in materia di ascensori e montacarichi, adibiti, in via permanente, a servizio privato.

Nella definizione delle relative norme, si è inteso conciliare le esigenze di celerità e massima snellezza del procedimento, con quelle della sicurezza pubblica, tenendo anche conto che la presenza degli impianti negli edifici civili è particolarmente utile per le persone anziane o disabili, per cui si rende necessario, soprattutto nel loro interesse, eliminare ogni inutile vincolo burocratico, che possa ritardare i tempi di attivazione degli impianti.

Sono considerati in servizio privato e, quindi, soggetti al presente regolamento, oltre agli impianti degli edifici di civile abitazione, anche quelli installati nell'ambito di esercizi ricettivi, esercizi di vendita ed esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande e stabilimenti produttivi, nonché quelli interni ad edifici di proprietà delle Amministrazioni Pubbliche, e/o sedi di uffici, anche se accessibili al pubblico, purchè a scopi ed usi privati.

Restano esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento i seguenti elevatori:

- gli apparecchi di sollevamento la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s;
- gli ascensori da cantiere;
- gli impianti a fune, comprese le funicolari;
- gli ascensori progettati e costruiti a fini militari o di ordine pubblico;
- gli apparecchi di sollevamento dai quali possono essere effettuati lavori (vedi pedane mobili per interventi di ristrutturazione degli edifici o cestelli su gru);
- gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;
- gli apparecchi di sollevamento scenico per spettacoli e rappresentazioni;
- gli apparecchi di sollevamento installati nei mezzi di trasporto;
- gli apparecchi di sollevamento collegati a una macchina e destinati esclusivamente all'accesso ai posti di lavoro, compresi i punti di manutenzione e ispezione delle macchine;
- montacarichi con portata pari o inferiore a 25 kg.
- i treni a cremagliera;
- le scale e i marciapiedi mobili.

Si considerano adibiti a trasporto pubblico e sono, quindi, esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento, gli impianti elevatori che fanno parte integrante di ferrovie, tranvie e funivie, quelli destinati a facilitare le comunicazioni con i centri abitati e quelli utilizzati ai fini turistici, che, normalmente, effettuano servizio a pagamento, con presenza anche di personale di manovra, con mansioni di "ascensorista".

art. 2 Definizioni

Per gli effetti del presente regolamento, si intende per:

decreto: il D.P.R 30 aprile 1999 n.162 "regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/167 CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio";

ascensore: un apparecchio elevatore con installazione fissa che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinato al trasporto di persone o cose e la cui cabina è dotata di comandi interni alla portata delle persone trasportate.



montacarichi: impianto di sollevamento di portata non inferiore a 25 chilogrammi, del tipo degli ascensori, destinato al trasporto di sole cose ed inaccessibile alle persone o, se con cabina accessibile a persone, non munita di comandi situati all'interno della cabina stessa. piattaforma elevatrice per disabili: apparecchio a motore, che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide, destinata al trasporto di persone disabili;

piattaforma elevatrice per disabili: un apparecchio a motore, che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide, con altezza di caduta superiore a 2 metri, destinata al trasporto di persone disabili;

Proprietario o suo legale rappresentante: il proprietario dello stabile in cui è installato o deve essere installato l'impianto, o il legale rappresentante nel caso in cui il proprietario sia una società. Per gli edifici condominiali, si intende "legale rappresentante" l'Amministratore del Condominio. Su applicano, inoltre, tutte le altre definizioni previste dal Decreto n. 162/1999.

art. 3 Requisiti di sicurezza e tutela della salute

Tutti gli impianti installati dopo il 25 giugno 1999 devono essere conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute, come indicati dall'art. 4 del Decreto n. 162/99.

Prima della messa in servizio, il proprietario o il suo legale rappresentante, a garanzia del rispetto della condizione di cui al comma precedente, deve assicurarsi:

- che, l'impianto sia munito di marcatura CE e corredato di dichiarazione di conformità rilasciati dall'installatore;
- che, all'interno del vano corsa dell'ascensore non vi siano tubazioni o installazioni estranee alla funzionalità e sicurezza dell'impianto;
- il rispetto della normativa antincendio.

E' vietata l'installazione di impianti ascensori o piattaforme elevatrici mancanti della marcatura CE e della relativa Dichiarazione di Conformità CE.

art. 4 Modalità ed obblighi

Per l'installazione degli impianti si applicano le procedure previste dal Decreto n. 162/99.

L'installazione non è soggetta a comunicazione preventiva al Comune, né al rilascio di nulla osta o licenza comunale di impianto, fatti salvi gli obblighi eventualmente previsti in materia edilizia.

Nei progetti di costruzione, modifica, ristrutturazione di immobili, da presentare al Comune ai fini edilizi, deve essere indicata anche la presenza di impianti elevatori.

Per i vani ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 metri, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 metri e per quelli installati in edifici industriali, di cui all'art. 9 del D.P.R. 29 maggio 1963 n. 1497 e, D.P.R. 151/2011, soggetti al Controllo di Prevenzione Incendi, l'installazione è anche subordinata al Parere di conformità del progetto da parte del Comando Provinciale Vigili del Fuoco.

Per gli edifici adibiti a locali di pubblico trattenimento, quali Cinema, Teatri, etc, la presenza degli impianti deve essere indicata nei progetti da sottoporre all'esame della Commissione di Vigilanza, di cui all'art. 141 del Regolamento di Pubblica Sicurezza (R.D. 06/05/1940, n. 635, TT.UU. 18/06/1931, n. 773 e ss.mm.ii) la quale, nell'ambito delle proprie competenze, può impartire articolari prescrizioni per l'installazione e/o l'esercizio degli impianti, finalizzate alla tutela della sicurezza del pubblico che dovrà accedere a tali locali.



TITOLO II_MESSA IN ESERCIZIO

art. 5_ Messa in esercizio di un nuovo impianto, Attivazione Comunicazione al Comune

La messa in esercizio degli ascensori e montacarichi in servizio privato è soggetta a comunicazione al competente ufficio del Comune, da parte del proprietario o legale rappresentante.

La comunicazione deve avvenire **entro 10 giorni** dalla data della dichiarazione di conformità CE, rilasciata dall'installatore, e deve essere redatta sull'apposito modello disponibile presso l'Ufficio Tecnico del Comune, e sul sito <http://www.comunesarconi.com>.

La Comunicazione acquista efficacia e consente, quindi, l'attivazione dell'impianto all'atto dell'assegnazione, da parte del Comune, del numero di matricola che, deve avvenire **entro 30 giorni** dal ricevimento della comunicazione regolare e completa. Qualora il Comune nel termine dei 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, non provveda ad assegnare il numero di matricola, né a richiedere l'integrazione e/o regolarizzazione della comunicazione incompleta e/o irregolare, comunicando contestualmente, il divieto di attivare l'impianto, quest'ultimo, purché sussistano tutti i necessari requisiti e presupposti, può essere messo in funzione, in attesa dell'immatricolazione da parte del comune.

Costituiscono elementi essenziali della comunicazione:

- a) indirizzo dello stabile ove è installato l'impianto;
- b) velocità, portata, corsa, numero delle fermate e tipo di azionamento dell'impianto;
- c) nominativo o ragione sociale dell'installatore dell'ascensore o del costruttore del montacarichi, ai sensi dell'art.2, comma 2, del D.P.R 24 luglio 1996, n.459;
- d) indicazione della ditta abilitata ai sensi della Legge 5 marzo 1990 n. 46 e ss.mm.ii, incaricata della manutenzione dell'impianto;
- e) indicazione del soggetto incaricato di effettuare le verifiche periodiche sull'impianto, ai sensi dell'art.13, comma 1, del D.P.R 162/1999;
- f) sottoscrizione del proprietario o del legale rappresentante;

Alla comunicazione devono essere allegate:

1. copia della dichiarazione di conformità della ditta installatrice ai sensi dell'art. 6 comma 5 del D.P.R. 162/1999 (per Ascensori e Montacarichi);
2. copia della dichiarazione di conformità da parte della ditta costruttrice ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.17 (per Piattaforme Elevatrici);
3. copia della comunicazione di accettazione dell'incarico o copia del contratto stipulato con il soggetto incaricato di effettuare le verifiche periodiche sull'impianto;
4. ricevuta del versamento per diritti istruttori versati sul conto corrente intestato Comune di Sarconi_ Servizio di Tesoreria con la causale *"Diritti di istruttoria per la messa in esercizio di impianto di....."* (indicando se trattasi di ascensore, montacarichi o piattaforma elevatrice per disabili).

art. 6 Istruttoria ed efficacia

Per l'istruttoria delle comunicazioni di cui al precedente art. 5, si applicano i principi generali previsti dalla Legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii. e relative norme di attuazione, oltre al regolamento comunale per il procedimento amministrativo, adottato ai sensi della citata legge.

Per la documentazione e le dichiarazioni si osservano le disposizioni del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

La verifica da parte del personale addetto del Comune di Sarconi è limitata alla sola regolarità dell'atto, ovvero a controllare che la comunicazione contenga tutti gli elementi essenziali di cui al precedente articolo, mentre non riguarda i contenuti delle dichiarazioni tecniche in essa



contenute, della cui veridicità e regolarità risponde direttamente ed esclusivamente colui che le ha sottoscritte e/o rilasciate.

Il personale addetto del Comune verifica, comunque, nell'ambito della relativa istruttoria, che l'installazione dell'impianto sia stata regolarmente denunciata, in sede di richiesta di Permesso di Costruire e, ove si tratti di locale di pubblico trattenimento, in sede di richiesta dell'agibilità.

Ricevuta la comunicazione, l'ufficio preposto provvede tempestivamente alla verifica della sua regolarità e correttezza formale, ovvero della presenza, completezza e leggibilità di tutti gli elementi, dati, dichiarazioni e allegati richiesti. Tale verifica, di tipo formale, viene effettuata indistintamente su tutte le comunicazioni pervenute come condizione di ammissibilità.

Nel caso che la comunicazione risulti mancante di elementi essenziali per la sua validità, l'ufficio, entro 10 giorni dalla ricezione, chiede all'interessato di integrarla, con un **Verbale di verifica straordinaria di attivazione dell'impianto, ai sensi dell'art. 12 c.2 bis, del DPR 162/1999 e smi**, un congruo lasso di tempo, indicando le cause di irregolarità o incompletezza, e comunicando contestualmente il divieto di mettere in servizio l'impianto fino ad avvenuta regolarizzazione.

La mancata integrazione nei termini, salvo proroga per giustificati motivi, comporta l'archiviazione della comunicazione per improcedibilità.

L'amministrazione può sempre e comunque intervenire, in ogni momento, con provvedimento di fermo dell'impianto, in caso di mendacità e falsità delle dichiarazioni rese nella comunicazione o dei documenti prodotti a corredo, anche se accertata dopo il decorso di trenta giorni dalla sua presentazione.

art. 7 Assegnazione del numero di matricola e Registro Comunale

Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione regolare e completa, l'Ufficio comunale preposto assegna all'impianto un numero di matricola che verrà comunicato, con lettera ordinaria, al proprietario o legale rappresentante, dandone contestuale notizia al soggetto incaricato di effettuare le verifiche periodiche.

L'assegnazione della matricola vale ad attestare la regolarità della comunicazione di cui al precedente articolo 5. Le matricole sono attribuite secondo l'ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni.

L'assegnazione della matricola è annotata su apposito registro comunale, unitamente ai dati principali relativi all'impianto (ubicazione, proprietario, tipo).

Il numero di matricola vale a contraddistinguere e identificare ogni impianto ed è composto come segue: **codice ISTAT (076081) Comune di Sarconi/numero progressivo di registro.**

Per gli impianti messi in esercizio prime dell'entrata in vigore del Decreto n. 162/99 restano validi i numeri di matricola già assegnati precedentemente.

Sul registro sono annotate anche le eventuali variazioni comunicate successivamente alla messa in servizio dell'impianto.

La sostituzione dell'intero impianto con altro recante altro numero di fabbricazione equivale a messa in esercizio di un nuovo impianto e comporta l'attribuzione, da parte del comune, di un diverso numero di matricola.

art. 8 Modifiche, Variazioni del proprietario, del manutentore o dell'incaricato delle verifiche periodiche

Sono soggette alla comunicazione di cui al precedente art. 5 tutte le modifiche costruttive non rientranti nell'ordinaria e straordinaria manutenzione, quali:

- il cambiamento della velocità;
- il cambiamento della portata;
- il cambiamento della corsa;
- il cambiamento del tipo di azionamento, quali quello idraulico o elettrico;



- la sostituzione del macchinario, della cabina con la sua intelaiatura, del quadro elettrico, del gruppo cilindro-pistone, delle porte di piano, delle difese del vano e di altri componenti principali.

Il proprietario o il legale rappresentante, previo adeguamento dell'impianto, per la parte modificata o sostituita, nonché per le altre parti soggette alle disposizioni del decreto, deve comunicare le modifiche al Comune e al soggetto incaricato per le verifiche periodiche.

In caso di sostituzione del proprietario, del manutentore o dell'incaricato delle verifiche periodiche, deve essere presentata, entro il termine di 30 giorni dall'evento, una comunicazione al Comune che provvederà alle relative annotazioni. Nella comunicazione deve essere precisata la data di decorrenza del nuovo incarico ai fini dell'esatta individuazione del soggetto responsabile. La validità e l'efficacia della comunicazione è soggetta alle disposizioni di cui al precedente art. 6 Istruttoria ed efficacia.

La mancata comunicazione fatto salvo eventuali aspetti penali, determina una sanzione amministrativa da 100,00 € a 600,00 €.

Nella comunicazione deve essere precisata la data di decorrenza del nuovo incarico, ai fini dell'esatta individuazione del soggetto responsabile.

art. 9 Libretto, targa e avvisi

Il proprietario o il suo legale rappresentante deve essere in possesso di un apposito libretto, al quale devono essere obbligatoriamente allegati:

- i verbali delle verifiche periodiche e straordinarie,
- gli esiti delle visite di manutenzione;
- copia della dichiarazione di conformità dell'impianto;
- copia delle comunicazioni inviate al Comune, a sensi del Decreto;
- copia della comunicazione del Comune relativa all'assegnazione del numero di matricola.

In ogni cabina devono essere esposte, a cura del proprietario o del suo legale rappresentante, le avvertenze per l'uso e una targa recante le indicazioni relative al soggetto incaricato ad effettuare le verifiche periodiche, all'installatore, al numero di fabbricazione, e alla portata complessiva espressa sia in chilogrammi, che come numero di numero di persone trasportabili contemporaneamente.

Deve essere altresì esposto un cartello recante il divieto di fumare all'interno dell'impianto, anche quando non in funzione.

Qualora l'ente gestore del servizio preannunci tempestivamente, a mezzo di comunicati pubblici, un'interruzione temporanea dell'erogazione dell'energia elettrica, il responsabile dell'ascensore è tenuto ad avvisare gli utenti con appositi cartelli, onde evitare che qualche persona possa trovarsi nell'impianto, al momento del black-out.

art.10 Responsabilità dell'impianto

Il proprietario dello stabile o il suo legale rappresentante è il responsabile diretto dell'impianto installato ed è tenuto a far effettuare regolari manutenzioni, nonché a sottoporre l'impianto a visita periodica ogni due anni.

Sul proprietario o suo legale rappresentante ricade anche l'obbligo di far rispettare i divieti, di cui all'art.17 del Decreto n. 163/99, relativi all'uso degli impianti da parte di determinate categorie di persone e all'impiego dei minori nelle operazioni di manovra.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative previste nei singoli casi, eventuali negligenze od omissioni possono dar luogo anche a responsabilità di rilievo penale.



art. 11 Manutenzione

Ai fini della conservazione dell'impianto e del suo normale funzionamento, il proprietario o il suo legale rappresentante sono tenuti ad affidare la manutenzione dell'impianto a persona munita di certificato di abilitazione rilasciato dal Prefetto o a ditta specializzata.

Il manutentore provvede:

a) periodicamente, secondo le esigenze dell'impianto:

- a verificare lo stato di conservazione delle funi e delle catene;
- alle operazioni normali di pulizia e di lubrificazione delle parti;

b) almeno una volta ogni sei mesi per gli ascensori e almeno una volta all'anno per i montacarichi:

- a verificare l'integrità e l'efficienza del paracadute del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza;
- a verificare minutamente le funi, le catene e i loro attacchi;
- a verificare l'isolamento dell'impianto elettrico e l'efficienza dei collegamenti con la terra;
- ad annotare i risultati delle verifiche sul libretto.

Il manutentore provvede anche alla manovra di emergenza che, in caso di necessità, può essere effettuata anche da personale di custodia istruito allo scopo.

Il manutentore deve anche promuovere tempestivamente la riparazione o la sostituzione delle parti rotte o logorate e verificarne l'avvenuta corretta esecuzione. Il proprietario deve provvedere prontamente alle riparazioni e alle sostituzioni. Nel caso in cui il manutentore rilevi un pericolo in atto deve fermare l'impianto fino a quando esso non sia stato riparato, informando subito il proprietario, il soggetto incaricato delle verifiche periodiche, nonché il Comune per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.

art. 12 Verifiche periodiche

Le operazioni di verifica periodica sono dirette ad accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell'impianto sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente e se è stato ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche.

Il proprietario dell'immobile o suo legale rappresentante è tenuto a sottoporre l'impianto a verifiche periodiche che devono essere effettuate ogni due anni da parte di uno dei soggetti di seguito elencati, da indicare nella comunicazione di cui al precedente art. 5:

- l'A.S.P. Azienda Sanitaria di Potenza;
- l'ARPAB, qualora la Regione abbia attribuito a tale ente la relativa competenza;
- la Direzione Provinciale del lavoro del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, per gli impianti installati presso gli stabilimenti industriali o le aziende agricole;
- gli organismi di certificazione notificati, ai sensi del decreto, per le valutazioni di conformità.

Le amministrazioni dello Stato, per gli impianti installati in edifici di loro proprietà, possono provvedere alle verifiche direttamente per mezzo di proprio personale tecnico.

Per gli impianti installati dopo l'entrata in vigore del decreto, il termine per le verifiche periodiche decorre dalla data di regolare messa in servizio.

Il verbale di verifica è rilasciato al proprietario, che ha l'obbligo di custodirlo, e alla ditta incaricata della manutenzione.

In caso di esito favorevole, nessuna comunicazione deve essere resa al Comune: qualora, la comunicazione sia presentata ugualmente, la stessa viene allegata al fascicolo relativo all'impianto, senza ulteriori adempimenti.



art. 13 Verifiche straordinarie

Le verifiche straordinarie sono disposte nei seguenti casi:

1. per accertare il regolare ripristino delle condizioni di sicurezza dopo l'esito negativo della verifica periodica;
2. in caso di incidenti di notevole entità, anche se non abbiano determinato infortuni;
3. quando vengano apportate modifiche costruttive all'impianto non rientranti nell'ordinaria e straordinaria manutenzione. La verifica straordinaria è sempre necessaria, quando il Comune abbia disposto il fermo dell'impianto, ai fini della revoca del provvedimento di fermo.

Le verifiche straordinarie sono effettuate dagli stessi organismi abilitati alle verifiche periodiche, ai quali il proprietario o suo legale rappresentante rivolgono richiesta, dopo la rimozione delle cause che hanno determinato l'esito negativo.

In caso le verifiche si concludano con esito favorevole nessuna comunicazione deve essere resa al Comune: qualora, la comunicazione sia presentata ugualmente la stessa viene allegata al fascicolo relativo all'impianto, senza ulteriori adempimenti.

In caso di esito negativo delle verifiche, il proprietario o suo legale rappresentante, anche a prescindere dalla segnalazione eventualmente inviata direttamente dal soggetto che ha effettuato la verifica, deve darne comunicazione al Comune, nel più breve tempo possibile, allegando copia del verbale rilasciato dall'organismo che ha effettuato la verifica.

Se sia accertata la mancanza delle condizioni di sicurezza necessarie per l'esercizio dell'impianto, il proprietario deve, comunque, sotto la propria responsabilità sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto, in attesa dei provvedimenti dell'Autorità.

art. 14 Esito negativo delle verifiche

In caso di esito negativo delle verifiche di cui ai precedenti articoli 12 e 13, il proprietario o il suo legale rappresentante, anche a prescindere dalla segnalazione eventualmente inviata direttamente dal soggetto che ha effettuato la verifica, deve darne comunicazione al Comune, entro 5 giorni (cinque) dalla verifica stessa, allegando copia del verbale.

Se sia accertata la mancanza delle condizioni di sicurezza necessarie per l'esercizio dell'impianto, il proprietario deve comunque, sotto la propria responsabilità, sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto, in attesa dei provvedimenti dell'Autorità.

art. 15 Fermo dell'impianto

Il personale addetto del Comune di Sarconi dispone il fermo di un impianto in funzione nei seguenti casi:

- a) quando il proprietario o il suo legale rappresentante, o l'organismo tecnico competente comunica l'esito negativo delle verifiche periodiche;
- b) in caso di incidenti di notevole importanza e di grave pericolo segnalato dal manutentore o da altro soggetto idoneo; Può, altresì, disporre il fermo dell'impianto, salvo regolarizzazione, nei seguenti casi:

1. in caso di inosservanza degli obblighi imposti dal D.P.R. 162/99 (omessa o irregolare comunicazione, omissione delle verifiche, installazione e messa in servizio di impianti non dotati dei necessari requisiti di sicurezza, ecc.)

2. quando si tratti di un impianto commercializzato e/o installato prima dell'entrata in vigore del Decreto, e non in possesso di licenza d'esercizio, per il quale non risulti essere stato presentato al Comune, entro i termini stabiliti, il certificato di collaudo di cui all'art.19 del Decreto.



Per i casi di cui ai punti a) e b), il fermo è disposto e attuato nel più breve tempo possibile, prescindendo dalla comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art.7 e seguenti della Legge 07/08/1990, n. 241.

Nei casi di cui ai precedenti punti 1. e 2., l'adozione del provvedimento di fermo, salvo che ricorrano condizioni di urgenza, è previamente comunicata all'interessato, concedendo un termine comunque non superiore a 10 giorni per eventuali controdeduzioni.

Il personale della Polizia Municipale è incaricato dell'esecuzione del provvedimento e dell'apposizione di sigilli a tutte le porte e di un cartello recante il divieto di utilizzo e gli estremi del relativo provvedimento comunale.

L'impianto sottoposto a fermo può essere rimesso in funzione solo dopo l'emanazione, da parte del comune, dell'atto di revoca del relativo provvedimento di fermo.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

art. 16 Impianti commercializzati e/o installati prima dell'entrata in vigore del Decreto n. 162/99

Gli impianti che, al 25 giugno 1999, data di entrata in vigore del decreto, erano sprovvisti della certificazione CE di conformità o della licenza di esercizio, possono essere regolarmente utilizzati solo se, entro i termini stabiliti dal decreto, come prorogati per effetto di successivi provvedimenti, il proprietario o il suo legale rappresentante abbia presentato al Comune il verbale di collaudo positivo, effettuato, secondo le norme previgenti, da uno dei seguenti soggetti:

- a) organismi competenti a sensi della Legge 1415/42 e dall'ISPESL;
- b) organismi di certificazione notificati a sensi dell'art. 9 del Decreto;
- c) installatore avente il proprio sistema di qualità certificato a sensi del decreto;
- d) installatore con apposita autocertificazione corredata da perizia giurata di un ingegnere iscritto all'albo.

Nei casi di cui alle lettere b) c) e d), copia della documentazione di collaudo è trasmessa, a cura del proprietario o del suo legale rappresentante, all'organismo già competente per il collaudo di primo impianto.

Su richiesta dell'organo tecnico competente, per gli impianti di cui al presente articolo, a cui non sia stato ancora attribuito il numero di matricola, vi provvede il Comune, con le modalità di cui al precedente articolo 7.

art. 17 Impianti autorizzati ai sensi della Legge 24/10/1944, n. 1415

Fino ad eventuale diversa disposizione, le licenze di esercizio rilasciate dal Comune a sensi della Legge 24.10.1942 n. 1415 continuano ad essere valide e non sono soggette a conversione, fatto salvo l'obbligo per il titolare di rispettare, nel prosieguo dell'attività, le norme del decreto, che si applicano anche a tutti i successivi aggiornamenti.

Restano ugualmente validi i numeri di matricola attribuiti in base alla previgente disciplina.

Qualora non vi avessero ancora provveduto, I titolari hanno comunque l'obbligo di comunicare al Comune, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento:

- l'organismo, tra quelli indicati dal decreto, a cui è stato affidato l'incarico delle verifiche biennali;
- una nuova ditta manutentrice, nel caso quella indicata in precedenza non risulti in possesso dei requisiti richiesti dal decreto.



Detta comunicazione può essere presentata, per quanto di rispettiva competenza, dagli organismi preposti alle verifiche e dalle ditte manutentrici, anche cumulativamente per più impianti, in tale ultimo caso, una copia è allegata al fascicolo del singolo impianto.

Il mancato rispetto della disposizione di cui al precedente comma 2, può comportare il fermo dell'esercizio, fino ad avvenuto adeguamento.

art. 18 Licenze provvisorie di esercizio

Gli impianti, già collaudati, per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, il Comune aveva rilasciato la licenza provvisoria di esercizio, ma non ancora quella definitiva, si intendono regolarmente messi in servizio, a tutti gli effetti, senza necessità di ulteriori atti autorizzativi.

art. 19 Piattaforme elevatrici per disabili

Salvo che sia diversamente disposto, le norme del presente regolamento si applicano anche, per quanto non in contrasto con la specifica disciplina comunitaria, alle piattaforme elevatrici per disabili.

art. 20 Controlli

La vigilanza sul rispetto delle disposizioni del decreto e del presente regolamento è effettuata, negli ambiti di rispettiva competenza, dal Comune, da tutti gli organismi pubblici preposti alle verifiche tecniche, dal Comando Provinciale Vigili del fuoco e dalle forze dell'ordine.

Il Comune, per i controlli di sua competenza, può avvalersi, a seconda dei casi, del personale interno o esterno in caso di accertata carenza di competenza.

Il proprietario o il suo legale rappresentante è tenuto a consentire, in ogni momento, le ispezioni e i controlli delle Autorità competenti e degli organismi tecnici preposti e ad esibire agli stessi, in caso di richiesta, il libretto dell'impianto con la documentazione obbligatoria che ad esso deve essere allegata.

Nell'ambito delle verifiche di propria competenza, in particolare per quanto attiene alla regolare effettuazione delle verifiche biennali, il Comune può chiedere al proprietario o suo legale rappresentante di portare in visione il libretto dell'impianto con i relativi allegati obbligatori ed acquisirne copia ai propri atti.

art. 21 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata deliberata la sua adozione.

Dalla data di entrata in vigore cessano di avere efficacia tutte le eventuali disposizioni, diverse e incompatibili, contenute in precedenti provvedimenti comunali a carattere normativo.



Spett.le
Comune di Sarconi
Ufficio Tecnico

**COMUNICAZIONE DI MESSA IN ESERCIZIO E RICHIESTA DI
ASSEGNAZIONE NUMERO DI MATRICOLA**

(D.P.R. 30.04.1999 n. 162)

(da effettuarsi entro 10 giorni dalla data della dichiarazione di conformità dell'impianto)

- ASCENSORE
- MONTACARICHI
- PIATTAFORMA ELEVATRICE PER DISABILI

Io sottoscritto _____ nato a _____ Prov. (___)
il _____ residente (o sede legale) a _____ in Via
_____ n. _____ tel. _____ fax _____,
in qualità di proprietario /legale rappresentante dello stabile / condominio denominato
_____ con codice fiscale / partita IVA _____ ubicato
a Pregnana M.se in _____ n. _____ ove è installato l'impianto.

Ai sensi dell'articolo 12 del DPR 30.04.1999 n. 162 e la circolare 14.04.1997 n. 157296;

**Informato ai sensi dell'art. 10 della Legge 675/96 sul rispetto del trattamento dei
dati personali, ammonito delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci,
valendomi della facoltà concessa dall'art. 47 del D.P.R .n. 445 del 28.12.00**

COMUNICO

la messa in esercizio di un ascensore / montacarichi / piattaforma elevatrice per disabili, in
servizio privato (e quindi non destinato ad un servizio pubblico di trasporto) e

CHIEDO

l'assegnazione del numero di matricola all'impianto n. _____;

a) le caratteristiche dell'impianto sono:

- velocità _____;
- portata _____;
- corsa _____;
- numero delle fermate _____;
- tipo di azionamento _____;

b) la ditta, abilitata ai sensi della legge 05.03.1990 n. 46, cui è stata affidata la manutenzione dell'impianto è _____ con sede legale a _____ in Via _____ n. _____ tel. _____ fax _____ E. mail _____;

c) il soggetto incaricato di effettuare le verifiche periodiche sull'impianto, e che abbia accettato l'incarico, è _____ con sede legale a _____ in _____ n. _____ tel. _____ fax _____ E. mail _____;

d) il nominativo o la ragione sociale dell'installatore dell'ascensore è _____ con sede legale a _____ in Via _____ n. _____ tel. _____ fax _____ E. mail _____ che ha rilasciato l'allegata copia della dichiarazione di conformità di cui all'art. 6, comma 5, del DPR 30.04.1999 n. 162;

e) il nominativo o la ragione sociale del costruttore del montacarichi / piattaforma elevatrice per disabili è _____ con sede legale a _____ in Via _____ n. _____ tel. _____ fax _____ E. mail _____ che ha rilasciato l'allegata copia della dichiarazione di conformità di cui all'art. 2, comma 2, del DPR 24.07.1996 n. 459;

DICHIARO ALTRESI' di essere consapevole:

- che è fatto divieto di porre o mantenere in esercizio impianti per i quali non sia stata effettuata la presente comunicazione al Comune di Pregnana M.se;
- di dover inviare una nuova comunicazione al Comune di Pregnana M.se nonché al soggetto competente per l'effettuazione delle verifiche periodiche, quando si apportino modifiche costruttive non rientranti nell'ordinaria o straordinaria manutenzione ed in particolare;

ALLEGRO:

- fotocopia di un documento di identità (quando la sottoscrizione non è apposta in presenza del dipendente comunale incaricato al ricevimento dell'istanza);
- copia della dichiarazione di conformità di cui all'art. 6, comma 5, del D.P.R. 30.04.1999, n. 162 in caso di installazione di ascensore oppure copia della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 2, comma 2 del DPR 24.07.1996 n. 459 in caso di installazione di montacarichi o piattaforme elevatrici per disabili;
- accettazione da parte del soggetto incaricato per l'esecuzione delle verifiche periodiche di cui all'art. 13 del D.P.R. 30.04.1999, n. 162.

Data _____

FIRMA
